



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITA'

SERVIZIO CONCESSIONI, TRIBUTI, OCCUPAZIONE

Determinazione N. 939 / 2024

Responsabile del procedimento: FINCO FRANCESCA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI LAVORI, RILASCIO DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO E DI NULLA OSTA PER PER REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA LUNGO E ATTRAVERSO LA SP. N. 30 "ORIAGO-CALTANA" DAL KM. 6+265 AL KM. 11+310 IN COMUNE DI MIRANO (VE). DITTA OPENFIBER SPA

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- v. il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Mobilità;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/01/2024, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art.

1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, comprendente la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;

- ix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 01/03/2024, relativo al conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Mobilità all'arch. Adriano Volpe, con decorrenza dal 04/03/2024;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 31 del 15/12/2023, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 ;

dato atto che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/01/2024 è stata aggiornata la carta servizi con l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia, indicando:
- a. l'Area Mobilità come unità organizzativa del presente procedimento;
- b. l'arch. Francesca Finco come responsabile del procedimento;
- c. il termine di 60 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 25 e 26;
- ii. il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del predetto D.lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 64, 65, 66, 67 e 68 e le normative specifiche di settore;

dato atto che con:

- i. deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 26/10/2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- ii. deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 4 del 26/02/2021 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria";
- iii. decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 30/04/2021 in applicazione alla Legge 27/12/2019, n. 160, è stato approvato il canone unico e gli oneri istruttori;

vista l'istanza presentata in data 20/02/2024, acquisita al protocollo con il numero 11777/24, del 20/02/2024, con la quale la Ditta OPEN FIBER S.p.A, sede in Milano (MI) Viale Certosa, 2 - C.F. 09320630966, chiede il rilascio del titolo autorizzatorio per la realizzazione, posa in opera e/o manutenzione di infrastruttura per

impianti in fibra ottica lungo ed attraverso la SP. n. 30 “Oriago-Caltana” dal km 6+265 circa lato Destro e Sinistro al km 11+310 circa lato Destro e Sinistro in comune di Mirano (Ve), coordinate geografiche dei punti di installazione WGS 84: punto iniziale latitudine (45.46726109) – longitudine (12.10933434), punto finale latitudine (45.47601647) – longitudine (12.04726453) in gradi decimali;

acquisita la documentazione integrativa al prot. n. 21004 del 29.03 u.s.

verificato che l’opera da eseguire ricade parte all’interno e parte all’esterno della perimetrazione di centro abitato nel Comune di Mirano (Ve) sulla SP. n. 30 “Oriago-Caltana” classificata di tipo F;

verificato, altresì, l’attestazione dell’assolvimento del valore di n.2 marche da bollo pari a € 16,00 dell’istanza in parola a favore della Città metropolitana di Venezia;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 11 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T inserite nel P.I.A.O.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del RUP/RdP arch. Francesca Finco (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018;

DETERMINA

1) di rilasciare Autorizzazione, per la parte ricadente fuori del centro abitato, dal Km 6+265 circa al Km 6+775 circa dal km 7+930 circa al km 8+180 circa e dal km 8+750 circa al km 11+310 circa e Nulla Osta, per la parte ricadente all’interno del centro abitato, dal km 6+780 circa al km 7+940 circa e dal km 8+180 circa al km 8+770 circa alla Ditta OPEN FIBER S.p.A, per quanto di competenza e salvo diritto di terzi, ad eseguire le seguenti opere:

- realizzazione, posa in opera e/o manutenzione di infrastruttura per impianti in fibra ottica lungo ed attraverso la SP. n. 30 “Oriago-Caltana” dal km 6+265 circa lato Destro e Sinistro al km 11+310 circa lato Destro e Sinistro in comune di Mirano (Ve)

Nel dettaglio:

- scavi e pose come nel dettaglio della tabella inclusa nella relazione tecnica agli atti della Città metropolitana di Venezia, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare il presente provvedimento unicamente ai fini del vigente Codice della Strada che non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri enti e/o previste da altre leggi;
- 3) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alle prescrizioni che il Comune di Mirano (Ve) riporterà nell'autorizzazione ed inoltre alle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni tecniche che qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel D.lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI TECNICHE

- A) La Ditta dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare di arrecare danno a sottoservizi già esistenti lungo il tracciato interessato dai lavori oggetto della presente determina, sollevando la Città metropolitana di Venezia (di seguito CmVE) da ogni responsabilità per potenziali incidenti a persone, o danni a cose che accadano durante i lavori, nonché da ogni e qualsiasi azione e pretesa risarcitoria;
- B) Per qualsiasi cedimento od avvallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati con la presente, la Ditta sarà tenuta a ripristinarli a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia, entro 15 giorni;
- C) La CmVE potrà revocare o modificare il presente provvedimento in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla Ditta, che dovrà invece provvedere ad eseguire a proprio carico i lavori occorrenti alla rimozione o allo spostamento della sottostruttura ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 495/1992;
- D) La CmVE si riserva il diritto di mettere a dimora sul ciglio stradale piante di qualsiasi essenza non assumendo alcuna responsabilità per le conseguenti azioni che le radici potessero esercitare sulle tubazioni, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi di sorta per eventuali danni;
- E) Qualora l'area di cantiere comporti l'occupazione della sede stradale (corsie, parte della carreggiata, ecc.) la Ditta, almeno **30 giorni prima** dell'inizio dei lavori, dovrà richiedere ed ottenere con separata istanza, ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato, indicando i riferimenti di questo provvedimento autorizzativo, il nome e cognome, cellulare ed e-mail del referente di cantiere reperibile h24. Parimenti comunicherà la data di ultimazione dei lavori (1 e 2 fase);
- F) L'inizio dei lavori dovrà avvenire **entro 6 (sei) mesi** dalla data di rilascio della presente, pena la decadenza della stessa;
- G) Relativamente al canone di occupazione, le aziende nel mercato delle comunicazioni elettroniche sono tenute al versamento, entro il 1 aprile dell'anno successivo, dell'ammontare previsto dalla normativa di settore;
- H) Nei tratti in cui verrà utilizzata l'infrastruttura dell'illuminazione pubblica esistente, su ogni palo dovrà essere applicata una targhetta o adesivo permanente con indicato l'utilizzo del cavidotto da parte del Concessionario e relativo numero verde da contattare h24 in caso di richiesta pronto intervento. A lavori ultimati sarà effettuata una verifica sullo stato di ripristino dell'impianto

d'illuminazione pubblica utilizzato di proprietà di questa CmVE, compresa la sigillatura dei chiusini di intercetto della linea di distribuzione;

- I) La durata dei lavori dovrà concludersi entro 6 mesi dall'inizio degli stessi. Tale termine coinciderà con la **1° FASE** delle lavorazioni (durata massima di un anno dal rilascio dell'Autorizzazione/Nulla Osta);
- J) La **2° FASE**, corrispondente al ripristino della pavimentazione secondo le prescrizioni tecniche qui riportate, dovrà essere realizzata al termine della 1° FASE, dandone evidenza alla CmVE tramite P.E.C. *protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*, per un periodo di lavorazioni pari massimo a 30 giorni naturali e consecutivi.

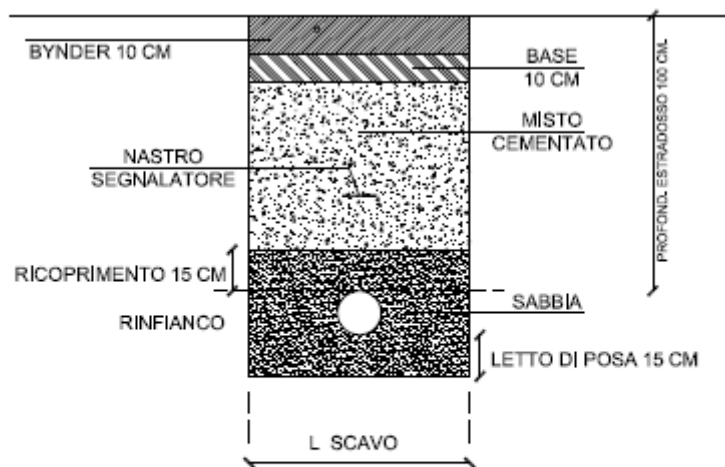
SCAVO TRADIZIONALE A CIELO APERTO:

- a) Lo scavo in trincea di tipo tradizionale o in teleguidata per la posa della nuova tubazione su sede rotabile deve essere realizzato con la minima larghezza possibile e con una profondità tale da garantire un ricoprimento minimo dall'estradosso della tubazione di ml. 1,00 dal piano rotabile, come previsto dall'art. 66 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, avendo cura di garantire una distanza di sicurezza di ml. 3,00 dal fusto delle essenze vegetali poste sulla proprietà demaniale a lato della strada;
- b) Per la chiusura dello stesso, se effettuato su strade ad alta criticità come ad esempio strade in rilevato, arginali o su banchine con alta probabilità di cedimento, dovranno essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici atti a prevenire futuri crolli ed avvallamenti, ferme restando le prescrizioni da parte di altri Enti competenti;
- c) Il materiale proveniente dallo scavo deve essere allontanato dalla strada e/o dalla banchina e non può essere reimpiegato per il rinterro;
- d) Tutti i pozzetti di nuova posa devono essere posizionati al di fuori della carreggiata (su marciapiedi, nelle banchine, o ai margini della stessa), il più lontano possibile dalle alberature presenti. Devono essere mantenuti a perfetto raso rispetto al piano viabile ed i chiusini dovranno essere di categoria D400 o superiore;
- e) L'utilizzo di strutture appartenenti ad altre Società è subordinato al rilascio di titolo autorizzatorio da parte delle Società proprietarie stesse;
- f) Scarpate, aiuole, marciapiedi, banchine, piste ciclopedonali e percorsi ciclopedonali devono essere ripristinati contestualmente ai lavori;
- g) È fatto divieto di eseguire qualsiasi tipo di ancoraggio o staffaggio delle condotte, o scavi per posa delle stesse su ponti e manufatti presenti sui corsi d'acqua. Gli scavi in prossimità degli stessi non dovranno intaccare in nessun modo l'impalcato dei manufatti presenti;
- h) Ogni variazione tracciato o posa manufatto o cambio tipologia di intervento (non già autorizzata come alternativa nelle prescrizioni del presente provvedimento) che per motivi tecnici si ritenesse necessaria durante l'esecuzione dei lavori, deve essere tempestivamente comunicata per la relativa autorizzazione in variante. Solo minime rettifiche potranno essere concordate in loco con i tecnici della CmVE, previa verbalizzazione con nuovo tracciato allegato;

- i) Al termine dei lavori, la Ditta/Concessionario deve fornire copia degli elaborati “AS- BUILT” in formato editabile e georeferenziato;
- j) Il Concessionario, dopo la chiusura dello scavo su sede stradale (fase 1 e 2), deve realizzare la segnaletica “orizzontale preesistente”. Utilizzando una vernice gialla deve scrivere, in corrispondenza dell’intervento eseguito, il numero dell’Autorizzazione e la data di chiusura dello scavo (altezza del carattere cm. 20).

1° FASE - Chiusura dello scavo su sede stradale:

1. letto di posa, rinfianco e ricoprimento della condotta per almeno cm. 15,00 dall’estradosso della tubazione, in sabbia adeguatamente bagnata e costipata;
2. strato di fondazione in misto granulare, comprensivo di nastro segnalatore, consistente in una miscela di cemento ed inerte con porzione di legante di 80 kg/mc; in alternativa additivi aggreganti o addensanti, compattato per strati successivi di cm. 20 fino alla quota sottostante il conglomerato bituminoso fino a circa cm. 80;
3. strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10, oppure dello spessore corrispondente allo spessore esistente qualora esso sia maggiore di cm. 10 (si veda schema Chiusura dello scavo);
4. strato di collegamento (binder) di spessore finito di cm. 10;



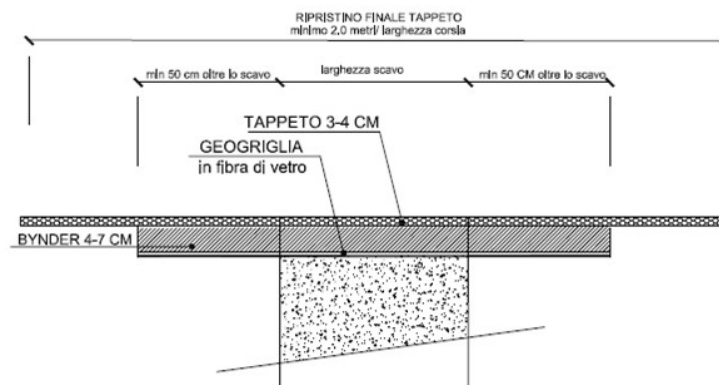
SEZIONE TIPOLOGICA
Chiusura dello scavo

5. trascorsi 6/8 mesi dalla realizzazione della 1° FASE dell’intervento, e dopo la visita di verifica da parte del personale della CmVE, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con la stagionalità, si dovrà procedere al ripristino definitivo della pavimentazione secondo le seguenti modalità esecutive e le misure dello schema di seguito descritto.

2° FASE - Ripristino dello strato di collegamento:

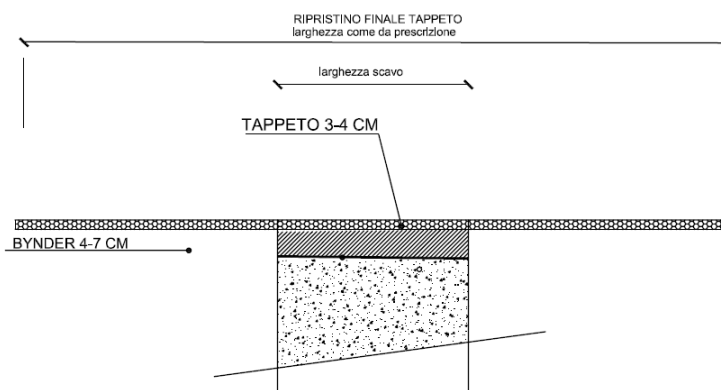
1. fresatura per uno spessore indicativo cm. di 3-4 a cavallo dello scavo per una larghezza pari a quello dello scavo, aumentata di almeno cm. 50 su ambo i lati dello stesso;
2. preparazione del piano di posa, su tutta la superficie fresata e sui bordi laterali della stessa, con impiego di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di kg. 1+/-0,1 di residuo secco permanente al metro quadrato, previa pulizia e depolverizzazione preventiva del piano;
3. rinforzo della pavimentazione mediante fornitura e posa di geogriglia di fibra di vetro sul fondo della fresatura per rinforzo di pavimentazioni bituminose, ricoperta di polimeri elastomerici che permettono la autoadesività, con maglia mm. 12,5x2,5, resistenza a trazione longitudinale e trasversale 100kN/m e allungamenti a massima trazione del 3% (UNI EN 150 10319);
4. ripristino dello strato di collegamento, ovvero realizzazione dello strato di collegamento (binder) per tutta la larghezza della parte fresata, per uno spessore da cm. 4-7 mediante fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, posto in opera con vibrofinitrice, con miscelato con inerte mm. 0-20, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso riferito alla miscela di aggregati. Il conglomerato, sarà steso con vibrofinitrice, o a mano per il raccordo ai profili stradali, rullato con idonei rulli vibranti (ton. 8-10) previo pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al 60-65% in ragione di kg 1,0 per mq.;
5. ripristino finale: stesa nuovo tappeto (compreso conglomerato tipo splittmastix qualora esistente) da cm. 3-4 (per attraversamenti: larghezza carreggiata lunghezza ml. 6; per parallelismi in asse strada larghezza corsia; per parallelismi bordo banchina: larghezza minima di ml. 2, per buche di lancio intera larghezza della corsia di marcia o della banchina interessata per una lunghezza di ml. 3 precedenti e ml. 3 successivi allo scavo);
6. Nel caso l'intervento di scavo avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, il ripristino degli strati di binder ed usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo. (art. 8 c. 5 e art. 9 c.10 D.M. 01/10/2013 DECRETO SCAVI)

Sezione tipologica per scavi tradizionali



SEZIONE TIPOLOGICA
Ripristino dello stato finale

Sezione tipologica per tratti e scavi in trincea inferiori a ml. 6



SEZIONE TIPOLOGICA
Ripristino dello stato finale

MICROTRINCEA

1. lo scavo in microtrincea per la posa di nuova tubazione prevista dal D.lgs. n. 33 del 15/02/2016 art. 1-bis, in deroga alla profondità minima prevista dell'art. 66 del D.P.R. n. 495/1992, qualora autorizzata, deve avere una profondità tale da garantire il ricoprimento minimo dell'estradosso di cm. 30 dal piano viabile. La tubazione dovrà essere segnalata;
2. il riempimento deve essere eseguito con malta monocomponente a ritiro controllato. Il taglio deve essere sigillato con idoneo composto bituminoso modificato a caldo, per evitare infiltrazioni negli strati profondi;
3. la finitura superficiale deve essere concava, per evitare ristagni d'acqua;
4. in alternativa alla sigillatura deve essere effettuato il manto d'usura finale spessore cm. 3, previa fresatura di uguale spessore, per una larghezza minima di ml. 2;
5. la CmVE non si assume la responsabilità per danneggiamenti all'infrastruttura a seguito di cedimenti o manutenzioni del piano viabile, riparazioni o posa di altre infrastrutture presenti nel

tratto interessato dalla presente Autorizzazione/Nulla osta.

CONDIZIONI:

- A) in caso di violazione di almeno una delle succitate condizioni, prescrizioni e disposizioni tecniche, saranno applicate le sanzioni previste ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 con conseguente sospensione o revoca del provvedimento, nonché si procederà a formale diffida di ripristino dello stato dei luoghi da eseguire entro 15 gg. decorsi i quali si provvederà d'ufficio introitando la fidejussione a ristoro dei costi sostenuti;
- B) in caso di modeste varianti, durante l'esecuzione dei lavori, le stesse potranno essere concesse e fissate a mezzo di apposito verbale redatto in contraddittorio con il personale della CmVE, sottoscritto in situ dalle parti che diventerà parte integrante dell'Autorizzazione/Nulla Osta d'origine;

DISPOSIZIONI PER CHIUSURA STRADA

- A) Divieto di chiusura di strade ad alta frequenza e/o centro abitato nelle fasce orarie a maggiore traffico (7.30-9.00; 12.00-14.00; 17.00-18.00) o in determinati periodi o nei giorni festivi (per esempio stagione estiva per le strade balneari);
- B) Sospensione delle attività autorizzate su strade ad alta frequenza e/o centro abitato che pur prevedendo l'occlusione della strada, in quanto incominciate al di fuori delle fasce orarie stabilite al punto 1, possano protrarsi nei periodi previsti dalle stesse fasce orarie definite (7.30-9.00; 12.00-14.00; 17.00-18.00);
- C) Divieto di chiusura di qualsiasi strada in caso di situazione di allerta meteo. La CmVE può impartire ordine immediato di riapertura anche sospendendo eventuali autorizzazioni già rilasciate;
- D) Divieto di chiusura di qualsiasi strada in caso di concomitanza con eventi che prevedono un elevato richiamo di cittadini (per esempio giorno mercatale);
- E) Acquisizione del parere della Polizia Locale e Uffici tecnici dei comuni interessati anche ai fini delle eventuali deviazioni; in situazioni particolarmente critiche è richiesto anche il parere di VVF, CC, SUEM;
- F) Informazione almeno 48 ore prima della chiusura, agli organi di sicurezza ed emergenza quali Polizia Locale, VVF, CC, centrale operativa 118 – SUEM. E' ammesso anche riscontro dei soggetti terzi per le vie brevi;
- G) Allestimento di segnaletica di deviazione disposta secondo il piano approvato dall'organo competente della CmVE e verificate dalle U.O. che sovrintendono i lavori e istruiscono le autorizzazioni;
- H) Trasmissione del P.S.C. contestualmente alla domanda di istanza e dei contatti dell'impresa e/o C.S.E.;
- I) In relazione al caso, è necessaria la presenza di eventuale personale a supporto delle deviazioni.

Il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l'esecuzione dei lavori per essere esibito, a richiesta del personale della CmVE; la Concessione a Titolo Precario ha la durata di anni 29 dalla data di rilascio, salvo rinnovo.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
VOLPE ADRIANO

atto firmato digitalmente